

ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"

Piazza Don Giustino Russolillo 84045 ALTAVILLA SILENTINA (SA) Tel./Fax. 0828 - 982029

Altavilla Silentina, 25 marzo 2019

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(art. 1, commi 126, 127, 128, 129, della Legge 107/2015,) (Approvato dal Comitato di Valutazione nella seduta del 25 marzo 2019)

PREMESSA

La legge 13 luglio 2015 n. 107 ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.Lgs. 297/94 e al DPR 275/1999. Ha, inoltre, introdotto una nuova disciplina per la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente. L'art. 1 della Legge, ai commi 126, 127, 128, 129, riporta i passaggi che riguardano la valorizzazione del merito del personale docente ed esplicita la composizione e le funzioni del Comitato di Valutazione:

Comma 126

"Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca."

Comma 127

"Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dai commi da 125 a 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione".

Comma 128

"La somma di cui al comma 126, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria".

Comma 129

Il comma 129 ha modificato e sostituito l'art. 11 del D.Lgs. 297/1994 in materia di composizione e funzionamento del Comitato di Valutazione dei docenti.

«Art. 11. (Comitato per la valutazione dei docenti).

- **1.** "...Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
- **2.** Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.
- **3.** Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501".

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del comitato e il processo di valorizzazione del merito del personale docente in un'opportunità di crescita della comunità scolastica attraverso un coinvolgendo attivo nel processo di miglioramento dell'organizzazione. L'attività di valutazione della prestazione professionale, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con cura gli interventi utili al miglioramento.

La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

Art. 2 - Composizione e durata del comitato di valutazione

Il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato di Valutazione mediante decreto di nomina, dura in carica tre anni scolastici - 2018/19, 2019/2020, 2020/2021 -ed è composto dai seguenti membri:

- Dirigente Scolastico;
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 3 - Presidenza

Il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente del Comitato:

- a) Provvede alla convocazione per l'insediamento e affida, nella prima seduta, le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato preposto alla redazione dei verbali relativi alle riunioni dell'Organo;
- b) Convoca le sedute successive all'insediamento con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita, attraverso comunicazione inviata via posta elettronica, indicante l'ordine del giorno;
- c) Prepara i materiali per lo svolgimento delle sedute dell'organo;
- d) Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario;
- e) Cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 4 - Funzionamento del Comitato di Valutazione

Facendo riferimento alla disciplina dettata per la generalità degli OO.CC. (Testo Unico D. Lgs. 297/94),

- 1. il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- 2. le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti effettivamente nominati;
- "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente" (art. 37, comma 3, del D.Legs. 297/94), dovendo con ciò intendersi che i voti di astensione non hanno rilievo.

Art. 5 - Compiti del Comitato di Valutazione

Il Comitato di Valutazione:

- 1. Individua i criteri per la valorizzazione del merito e l'attribuzione del bonus, di cui ai commi 126, 127, 128 della Legge 107/2015. sulla base:
- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- 2. Composto dai soli docenti interni alla scuola, integrato dal docente tutor e presieduto dal Dirigente Scolastico, esprime parere sul servizio prestato dai docenti in anno di prova e formazione.
- 3. Con i soli componenti interni e presieduto dal Dirigente Scolastico, valuta il servizio dei docenti che lo richiedono, ai sensi dell'art. 448 del D.Lgs 297/1994, e si esprime sulla riabilitazione dei docenti ai sensi dell'art. 501 dello stesso Decreto Legislativo.

Art. 6 - Decadenza dalla carica e surroga dei membri

- 1- Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
- 2- Il Presidente comunica al Comitato la decadenza del membro e pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Collegio dei Docenti (se trattasi di membro docente scelto dal Collegio) o del Consiglio d'Istituto (se trattasi di rappresentante dei genitori o membro docente scelto dal Consiglio) la sua sostituzione.
- 3- La stessa procedura è utilizzata per eventuali dimissioni.
- 4- Le dimissioni devono essere consegnate al Presidente che ne informerà il Comitato.

Art. 7 - Compensi

Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, salvo che la normativa non disponga diversamente.

Art. 8 - Modifica e/o integrazione del Regolamento

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione dell'Organo stesso e dettata prioritariamente dall'evoluzione, e conseguente recepimento, della normativa in materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Presidente)
Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993